

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 171

9.1000 (testo 2)

Finocchiaro, Calderoli, *relatori*

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari".».

10.1000/20

Palermo, Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zin

All'emendamento 10.1000, capoverso «Art. 72», al quinto comma, dopo le parole: «per quelli di delegazione legislativa,» inserire le seguenti «per quelli di conversione di decreti-legge,».

10.1000 (testo 2)

Finocchiaro, Calderoli, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione*) - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi."».

10.0.1000/10

Pegorer, Gotor, Lo Moro, Migliavacca, Russo, Borioli, Broglia, Cucca, D'Adda, Fedeli, Filippin, Fornaro, Rita Ghedini, Guerra, Guerrieri Paleotti, Lai, Manassero, Sangalli, Sonogo, Tomaselli, Zanoni

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art.10-bis», al comma 1, secondo comma, sostituire le parole: «almeno due quinti dei componenti», con le seguenti: «almeno un terzo dei componenti».

10.0.1000

Finocchiaro, Calderoli, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazioni all'articolo 73 della Costituzione)

"1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno due quinti dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata."

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma."».